

SHARING PROGRESS IN CANCER CARE (SPCC)

STATUTO

Articolo 1: Denominazione

È costituita l'Associazione denominata Sharing Progress in Cancer Care (SPCC).

È un'Associazione senza fini di lucro retta dal presente statuto e ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice Civile svizzero. L'Associazione è apolitica, apartitica. Le finalità dell'Associazione si esplicano in ambito internazionale.

Articolo 2: Sede

L'Associazione ha sede legale a Bellinzona, Svizzera.

L'Associazione potrà tenere assemblee e riunioni periodiche presso qualsiasi località e sede.

Articolo 3: Scopi

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- contribuire al progresso ed alla diffusione della conoscenza scientifica in ambito oncologico e delle sue applicazioni in tutti i settori, farmaceutici e tecnico-scientifici, accademici. Tale scopo è realizzato attraverso conferenze, seminari, convegni favorendo in particolare i rapporti e gli scambi fra scienziati ed enti a livello internazionale;
- collaborare con Enti, Fondazioni, Istituti ed Associazioni che abbiano scopi analoghi ed affini a quelli contemplati nel presente Statuto;
- collaborare con la European School of Oncology (ESO), promuovere e proporre progetti collaborativi in linea con la missione di ESO, diretti al miglioramento delle conoscenze oncologiche in ambito internazionale;
- raccogliere i fondi necessari per conseguire gli scopi associativi.

Per raggiungere i propri scopi l'Associazione potrà:

- promuovere iniziative scientifiche anche con il sostegno di industrie attive in oncologia;
- mantenere i rapporti con associazioni nazionali ed estere affini;
- indire convegni periodici;
- svolgere tutte le attività ritenute idonee al raggiungimento degli scopi stessi, mantenendo un alto livello scientifico e critico degli sviluppi in campo oncologico.

Articolo 4: Associati

4.a) Associati fondatori

Sono Associati fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione presenti o rappresentati all'assemblea costitutiva. Ciascun associato fondatore ha un diritto permanente di nominare un membro in seno al Consiglio Direttivo.

Gli associati fondatori sono:

- "Scuola Europea di Oncologia" "European School of Oncology", con sede in Milano, Via Turati 29 (di seguito ESO);
- "Fondazione Scuola Europea di Oncologia" "The European School of Oncology Foundation", con sede c/o Consavis SA, Lugano, Via Pioda 5 (di seguito ESOF);
- "Fondazione per la Formazione Oncologica", con sede in Milano, Via Turati 29 (di seguito FFO).

La qualità di associato fondatore non si può alienare né trasmettere per successione.

4.b) Associati onorari

Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo come Associati onorari tutte le persone fisiche, giuridiche o istituzioni che si sono particolarmente distinte ed hanno dato un significativo contributo allo sviluppo della ricerca scientifica nel settore dell'oncologia e dell'industria e discipline affini.

La nomina di Associato onorario deve essere approvata dall'Assemblea. La qualità di Associato onorario non si può alienare né trasmettere per successione.

4.c) Associati ordinari

Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati ordinari persone fisiche od Enti e tutti coloro che accettano gli scopi dell'Associazione sopra menzionati; che intendono partecipare attivamente alla loro realizzazione contribuendo con la propria attività o con mezzi finanziari; che sono interessati allo studio ed alla diffusione delle discipline tecnico-scientifiche in ambito oncologico e delle sue applicazioni nel settore oncologico; che intendono svolgere attività di ricerca nel campo oncologico sia farmaceutico che tecnico, e nelle discipline affini.

Per accedere all'Associazione il candidato deve presentare al Presidente domanda di ammissione per iscritto, firmata da un Associato fondatore o ordinario ed ottenere l'approvazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio non è tenuto a motivare l'eventuale rifiuto della domanda di associazione. L'iscrizione all'Associazione decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accettata.

L'Associato, di qualsiasi categoria professionale, si impegna a rispettare e ad accettare le decisioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione e le norme del presente Statuto.

Tutti gli Associati ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. La qualità di associato ordinario non si può alienare né trasmettere per successione.

Articolo 5: Norme di comportamento

I rapporti tra gli Associati devono essere improntati a principi di professionalità, etica e rispetto reciproco.

Articolo 6: Cessazione della qualifica di associato

La qualifica di associato cessa:

1. per dimissione, tramite comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione. Le dimissioni hanno decorrenza immediata, salvo il pagamento della quota associativa dell'anno in corso;
2. per morosità, per mancato pagamento della quota associativa entro il termine di scadenza;
3. per radiazione dall'Associazione (con decorrenza immediata) stabilita dal Consiglio Direttivo, qualora l'Associato abbia un comportamento che contrasti con le finalità dell'Associazione, o violi le norme fissate nello Statuto, o per altri motivi quali condotta censurabile civilmente o moralmente e relativa perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
4. per scioglimento in caso di persone giuridiche e per decesso in caso di persone fisiche.

In caso di perdita della qualifica, l'Associato non riceverà alcun tipo di rimborso della quota associativa annualmente versata.

Articolo 7: Struttura organizzativa

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. l'Ufficio di revisione.

Articolo 8: Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli associati:

- ordinari, così come già definiti al precedente Art. 4, in regola con il pagamento della quota associativa, ed a ciascun associato ordinario viene assegnato un voto;
- onorari, senza diritto di voto;
- fondatori, ed a ciascun associato fondatore vengono assegnati 10 voti.

La partecipazione per via telematica sarà facilitata.

L'Assemblea degli associati ordinaria è convocata e presieduta dal Presidente, assistito dal segretario, una volta all'anno e possono parteciparvi tutti gli associati. Possono essere convocate assemblee sociali straordinarie qualora il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un quinto degli associati.

L'avviso di convocazione deve essere mandato agli Associati per iscritto o per e-mail almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea e nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione ed eventualmente la possibilità di parteciparvi con mezzi telematici e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli associati sia prevista la possibilità di parteciparvi in via telematica, nello stesso dovranno essere indicati i luoghi audio e video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta l'assemblea nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Le decisioni dell'Assemblea vengono prese in conformità della legge e dello Statuto e, tali decisioni sono vincolanti per tutti gli Associati. L'Assemblea ha il compito di dare direttive per la realizzazione degli scopi sociali e delibera:

- a) la nomina di due membri del Consiglio Direttivo. Le persone nominate devono avere la qualità di associato ordinario o onorario;
- b) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- c) l'approvazione del programma di attività predisposto dal Presidente;
- d) le eventuali proposte del Consiglio Direttivo e degli Associati;
- e) l'approvazione della contabilità e dell'eventuale rapporto dei revisori;
- f) le eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Eventuali modifiche al presente Statuto sono adottate dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli associati con diritto di voto come previsto dal presente articolo. Un apposito verbale delle riunioni assembleari dovrà essere redatto e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti degli associati con diritto di voto come previsto dal presente articolo.

DELEGHE: Ogni associato ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato con delega scritta. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre associati.

Articolo 9: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governerà SPCC in conformità dei suoi obiettivi. È costituito da un numero di membri variabile da 3 a 5 di cui uno nominato da ESOF, uno da FFO, uno da ESO e due membri nominati dall'Assemblea degli associati.

I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni sei mesi. Il Presidente, ogni volta che lo ritiene opportuno, può convocare un consiglio straordinario. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche con modalità telematiche.

L'avviso di convocazione deve essere mandato ai membri del Consiglio per iscritto o per e-mail almeno 15 giorni prima della data del Consiglio Direttivo e nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione ed eventualmente la possibilità di parteciparvi con mezzi telematici e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui nell'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo sia prevista la possibilità di parteciparvi in via telematica, nello stesso dovranno essere indicati i luoghi audio e video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolto il Consiglio nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare ha i poteri necessari per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge e dal presente Statuto riservati, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo l'amministrazione del patrimonio sociale, la predisposizione dei conti consuntivo e preventivo con relativo programma di attività, nonché la facoltà di proporre all'Assemblea l'approvazione di un regolamento interno, ove lo ritenga necessario ed opportuno. A seguito delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto un verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Per la validità delle delibere, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (50%+1); in caso di parità, è determinante il voto del Presidente.

Articolo 10: Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi con diritto di firma collettiva a due con un altro membro del Consiglio Direttivo, ed insieme agli altri membri del Consiglio Direttivo, ha la responsabilità dell'Amministrazione dell'Associazione. Ogni membro del Consiglio Direttivo può rappresentare l'Associazione con firma collettiva a due con il Presidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati, ed è assistito dal segretario. Il Presidente rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 11: Segretario

Il segretario assiste il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, redige il verbale delle riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento dell'Associazione. In caso di assenza in occasione di una riunione del Consiglio Direttivo o di un'Assemblea degli associati, il Presidente delega ad un altro consigliere la funzione di segretario. Il segretario è responsabile della tenuta e conservazione dei verbali.

Articolo 12: Ufficio di revisione

Il Consiglio Direttivo è competente per la nomina (sia volontaria che prescritta dall'art. 69b CCS) dell'ufficio di revisione, che dovrà essere iscritto all'Albo federale dei revisori. Tale carica avrà durata annuale. L'incarico all'ufficio di revisione potrà essere rinnovato al massimo per 8 anni consecutivi. In caso di nomina volontaria dell'ufficio di revisione da parte del Consiglio Direttivo, questo presenterà il conto annuale accompagnato da un rapporto di revisione limitata.

Le disposizioni del Codice delle obbligazioni sulla revisione per le società anonime si applicano per analogia.

Articolo 13: Finanze e patrimonio

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative annuali;
2. donazioni volontarie;
3. contributi da parte di singoli, Associazioni, Istituzioni;
4. contributi straordinari degli associati;
5. contributi derivanti da programmi ed eventi SPCC, industria farmaceutica o tecnico-scientifica, o qualsiasi altra entrata/risorsa autorizzata dalla legge.

L'uso delle entrate e del patrimonio è deciso dal Consiglio Direttivo che ne rende conto all'Assemblea degli associati ed è sotto controllo dell'Ufficio di revisione (Art. 12).

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione non persegue scopi di lucro, per cui la gestione è finalizzata al pareggio tra oneri ed entrate; eventuali eccedenze attive sono destinate esclusivamente a potenziare e sostenere le attività associative. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che ciò sia imposto dalla legge.

Articolo 14: Retribuzioni

Il Presidente, il Segretario ed i membri del Consiglio Direttivo non possono ricevere un compenso per le attività svolte, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute.

L'Associazione può impiegare e retribuire personale per amministrare le sue attività.

Articolo 15: Responsabilità

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale degli associati.

Articolo 16: Durata

L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione può essere sciolta in ogni tempo su delibera dell'Assemblea degli associati per comprovata impossibilità di conseguire gli scopi sociali. In caso di scioglimento dell'Associazione o di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni, fondazioni o enti aventi scopi analoghi, inclusi gli Associati fondatori, a condizione che questi siano al beneficio dell'esenzione fiscale.